Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole affidamento della violazione contestata – sufficienza – regola del più probabile che non

Descrizione

Nel procedimento disciplinare sportivo, per ritenere ed affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). Tale è anche l'orientamento del Collegio di garanzia dello sport secondo cui (Sezioni Unite n. 63/2018) la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi,

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 14/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 014 CFA del 14 settembre 2020 (Procuratore Federale-Sig. Gabriele Scatena)